



COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 43 del 14/04/2011

OGGETTO: Sentenza n. 240/2011 del Tar Puglia – Sede di Bari – pronunciata nel giudizio Comune di Castellana Grotte c/ Regione Puglia. Presa d’atto.

L’anno **duemilaundici**, il giorno **quattordici** del mese di **aprile**, con inizio alle ore 18,00, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
prof. Francesco TRICASE	<i>Sindaco</i>	x	
sig. Armando RAMIRRA	<i>Vice Sindaco</i>	x	
rag. Sante CAMASTRA	<i>Assessore</i>	x	
dott.ssa Luisa SIMONE	<i>Assessore</i>	x	
sig. Andrea RINALDI	<i>Assessore</i>	x	
ing. Stefano Elefante	<i>Assessore</i>	x	
dott. Francesco Tinelli	<i>Assessore</i>	x	
rag. Michele Montaruli	<i>Assessore</i>		x
		7	1

Partecipa il Segretario Generale dr. Francesco Intini

LA GIUNTA

Premesso:

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 3.7.2009, esecutiva ai sensi di legge e successiva determinazione del I Servizio n. 108 del 3.7.2009, l'Amministrazione stabiliva di proporre ricorso innanzi al Tar-Puglia – Sede di Bari per mezzo dell'Avv. Natalia Pinto, con studio in Putignano, alla Via Vincenzo Petrucci n. 16, per *“l'annullamento, previa sospensiva dell'efficacia, nei limiti dell'interesse del ricorrente, della determinazione del dirigente del Servizio Programmazione e Integrazione (Assessorato alla Solidarietà) della Regione Puglia n. 50 del 27.4.2009, dell'elenco dei progetti “non ammissibili” approvato con la predetta determinazione dirigenziale, della graduatoria dei progetti ammissibili per le “linee A e B – Soggetti pubblici” e di tutti gli atti comunque connessi, al fine di ottenere un beneficio patrimoniale consistente nel conseguimento di un finanziamento”*;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 21.9.2009, esecutiva ai sensi di legge e successiva determinazione del I Servizio n. 168 del 22.9.2009, preso atto della nota a firma dell' Avv. Natalia Pinto, quale difensore degli interessi dell'Ente, pervenuta all'Ente il 18.9.2009, estendeva il mandato al predetto avvocato per la difesa del Comune, al fine d'impugnare, mediante la proposizione dei motivi aggiunti, la graduatoria approvata con determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione e Integrazione n. 84 del 27.7.2009;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 7.10.2009, esecutiva ai sensi di legge e successiva determinazione n. 182 del 7.10.2009, l'Amministrazione, vista la nota dell'Avv. Natalia Pinto del 5.10.2009, acquisita al protocollo generale dell'ente il 6.10.2009 al n. 17329, e ravvisata la necessità d'impugnare con ulteriori motivi aggiunti *“la determinazione dirigenziale n. 84 del 27.7.2009 con cui la Regione Puglia ha approvato l'elenco della I tranche dei progetti finanziati e dei relativi importi provvisori concessi, poiché lesiva per l'Ente”* estendeva nuovamente alla stessa l'incarico per la difesa degli interessi dell'Ente;

che l'Avv. Natalia Pinto con nota datata 25.11.2009, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 3.12.2009 al n. 21646, comunicava al Comune che la III Sez. del T.A.R. Puglia – Sede di Bari, con ordinanza n. 1699/2009 aveva respinto la suindicata domanda incidentale di sospensione;

che la predetta causa veniva rinviata ad altre udienze per il merito;

vista la nota del 7.3.2011, acclarata al protocollo generale dell'Ente il 10.3.2011 al n. 4452, con la quale il difensore dell'Ente, trasmette la sentenza n. 240/2011, pronunciata dalla III Sezione del Tar Puglia - Sede di Bari, che così dispone: *“.....definitamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.....”*;

preso atto che con la medesima nota, il difensore, ha comunicato, altresì, all'Ente, l'esistenza dei presupposti per impugnare la sentenza in parola (per i motivi meglio specificati nella stessa nota), con la precisazione che l'impugnazione deve avvenire entro il termine decadenziale di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (non essendo ad oggi pervenuta la notificazione della sentenza);

preso, altresì, atto dell'ultima nota a firma del medesimo difensore, datata 16.3.2011, acquisita dall'Ente il 29.3.2011 al n. 5495 con la quale comunica che i termini per proporre l'appello davanti al Consiglio di Stato in Roma scadono il **15/4/2011** (essendo stata notificata in data 16.3.2011, da parte della Regione Puglia, la predetta sentenza);

vista, altresì, la nota datata 6.4.2011 a firma dell'Arch. Giuseppina Pacelli, Responsabile del VI Servizio di questo Ente, con la quale, su richiesta presentata dal I Servizio – Ufficio Contenzioso, esprimere parere sfavorevole all'appello della predetta sentenza;

visto, il D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi in materia di ordinamento degli Enti Locali;

visto il parere tecnico del Responsabile del 1° Servizio espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

a voti unanimi, legalmente resi e verificati;

DELIBERA

1. di prendere atto:

- della sentenza n. 240/2011 emessa dal Tar Puglia – Sede di Bari che, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dall’Ente, ha dichiarato la inammissibilità dello stesso, con spese compensate;
- della nota del difensore dell’Ente, l’Avv. Natalia Pinto, acquisita al protocollo generale dell’Ente il 10.3.2011 al n. 4452, con la quale trasmettendo la predetta sentenza n. 240/2011, ha comunicato, altresì, all’Ente, l’esistenza dei presupposti per impugnare la sentenza in parola (per le motivazioni meglio specificate nella stessa nota) con la precisazione che l’impugnazione deve avvenire entro il termine decadenziale di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (non essendo ad oggi pervenuta la notificazione della sentenza);
- dell’ultima nota a firma del medesimo difensore, datata 16.3.2011, acquisita dall’Ente il 29.3.2011 al n. 5495 con la quale comunica che i termini per proporre l’appello davanti al Consiglio di Stato scadono il 15/4/2011 (essendo stata notificata in data 16.3.2011, da parte della Regione Puglia, la predetta sentenza);

2. di prendere, altresì, atto della nota datata 6.4.2011 a firma dell’Arch. Giuseppina Pacelli, Responsabile del VI Servizio di questo Ente, con la quale, su richiesta presentata dal I Servizio – Ufficio Contenzioso, esprimere parere sfavorevole all’appello della predetta sentenza.

Eseguito controllo ortografico

Il Redattore

(Uff. Contenz./D.F.)

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Sulla scorta dell’istruttoria tecnica espletata in conformità alla normativa, nazionale, regionale e comunitaria, allo Statuto ed ai regolamenti comunali, si esprime parere favorevole alla adozione del provvedimento da parte della Giunta che **NON COMPORTA** spesa.

Castellana Grotte, 7.4.2011

Il Responsabile del I Servizio

f.to Rag. Renato Contento

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to prof. Francesco Tricase

Il Segretario Generale
f.to dr. Francesco Intini

Registro albo n:472

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Dal 20/04/2011 al 05/05/2011.

Castellana Grotte, 20/04/2011

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno /04/2011 in quanto:

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, /05/2011

Il Responsabile del procedimento
sig.ra Margherita Donghia

La presente deliberazione è stata:

- pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e per 15 gg. consecutivi;
- comunicata ai capigruppo consiliari nella medesima data tramite posta elettronica.

Castellana Grotte, /05/2011

Il Responsabile del procedimento
sig.ra Margherita Donghia